

1^a Affari Costituzionali e 2^a Giustizia

BOZZE DI STAMPA

28 maggio 2024

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (1143)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", qualora gestiscano dati o servizi che rientrino nel perimetro di sicurezza di cui al periodo precedente.";

b) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: "che la reiterazione dell'inosservanza, nell'arco di cinque anni, comporterà l'applicazione delle" con le seguenti: ", notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a partire dalla terza inosservanza verranno applicate le";

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "Nei casi di reiterata inosservanza" con le seguenti: "A partire dalla terza inosservanza";

d) al comma 6, dopo le parole: "euro 125.000" inserire le seguenti: "qualora l'inadempienza non sia stata già oggetto di provvedimento sanzionatorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

1.2

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio provvedimento, individua le società in house le quali, sulla base della loro attività e del loro ambito di servizio, sono ricomprese tra i soggetti di cui al presente comma.».

1.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 50 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 23:

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole: «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le finalità di cui alla presente legge, per l'anno 2024, per le pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 1 e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono stanziati 30 milioni di euro per l'acquisto di strumentazione tecnologiche atte al rafforzamento della cybersicurezza».

Conseguentemente, all'articolo 23:

a) *al comma 1, primo periodo, premettere la parole:* «Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

1.5

GIORGIS, BAZOLI, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «all'interessato» *inserire le seguenti:* «, notificando la comunicazione all'Agenzia per l'Italia digitale,».

1.6

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «unitamente alla definizione delle esigenze di natura tecnico-organizzativa che motivano l'eccezione alla comminazione delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2.».

1.7

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità delle ispezioni di cui al periodo precedente devono, comunque, sempre garantire il contraddittorio e il diritto alla difesa».

Art. 2

2.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, sostituire le parole da: «vulnerabilità» fino a: «comunicazione» con le seguenti: «e pubblicamente conosciute vulnerabilità cui essi risultino esposti, provvedono, senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla segnalazione,».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo» inserire le seguenti: «, per oltre due volte nell'arco di un anno,».

2.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia».

Conseguentemente,

a) al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, sostituire le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 2-bis»;

2) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede an-

nualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-ter. Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione del presente comma, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.»;

c) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis e all'articolo 8, commi 2-bis e 2-ter, il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a valere sulle risorse economiche all'occorrenza messe a disposizione dalla medesima Agenzia».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1 il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza

za nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, della presente legge, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Al comma 2, dopo le parole: «salvo il caso in cui motivate esigenze di natura tecnico-organizzativa,» inserire le seguenti: «come definite nelle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5,».

Art. 3

3.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VERINI

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «individuano» fino a: «a legislazione vigente» con le seguenti: «affidano a un unico ufficio, anche tra quelli eventualmente già esistenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, primo periodo, e 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

8.2

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente,

a) dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le dotazioni tecnologiche necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

8.3

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente:

a) al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire, nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al periodo precedente e i relativi destinatari.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

b) all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

8.4

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il mese di giugno di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sono

individuati i criteri del riparto delle risorse di cui al comma precedente e i relativi destinatari.

2-quater. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «di cui al comma 2-bis».

Conseguentemente:

a) *al medesimo articolo, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, che attivano le strutture di cui al comma 1 e individuano il referente di cui al comma 2, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-ter. Per l'attuazione del comma 2-bis il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.»;

b) *all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-ter, della presente legge, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.6

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Presso gli uffici di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, in possesso delle competenze di cui all'articolo 17, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché in materia di strategie e tecnologie di sicurezza informatica e cibernetica. Le Linee guida di cui all'articolo 1, comma 1, definiscono le modalità di aggiornamento professionale del referente, al fine di rafforzare la capacità di resilienza e risposta delle pubbliche amministrazioni alle minacce e ai rischi informatici e alla loro continua evoluzione, in linea con gli obiettivi della direttiva 2022/255. Il referente opera d'intesa e in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17, del predetto decreto legislativo e con il Responsabile della protezione dei dati (RDP), di cui all'articolo 37 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 2016/679.».

8.7

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Presso le strutture di cui al comma 1» *inserire le seguenti:* «, d'intesa e in collaborazione con il Responsabile per la transizione digitale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di cui all'articolo 37 del regolamento europeo 2016/679, opera».

8.8

GELMINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «il referente per la cybersicurezza» *fino alla fine del periodo con le seguenti:*

«, in coordinamento con il Responsabile per la Transizione Digitale (RTD), il referente per la cybersicurezza, individuato, anche al di fuori della pianta organica dei soggetti di cui all'articolo 1, entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge, in ragione delle qualità professionali possedute. Il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro le ventiquattro ore successive alla nomina. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale individua, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze specifiche minime necessarie a ricoprire il ruolo di referente per la cybersi-

curezza di cui al presente comma. L'Agenzia si impegna, inoltre, ad offrire strumenti di formazione atti a garantire un'adeguata preparazione al referente per la cybersicurezza. Il referente per la cybersicurezza svolge, altresì, la funzione di raccordo tra l'amministrazione di appartenenza e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative di settore in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione».

8.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, sostituire le parole da: «in ragione di» fino a: «. Il referente per la cybersicurezza» con le seguenti: «tra i dipendenti dell'Amministrazione, aventi il requisito di essere tecnici abilitati iscritti all'albo di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Nel caso in cui all'interno della Pubblica Amministrazione non vi fossero dipendenti con tali requisiti l'ente può incaricare un dipendente di altra Pubblica Amministrazione o professionisti esterni in possesso dei requisiti. Il predetto referente».

8.10

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come specificate e dettagliate all'interno delle linee guida di cui all'articolo 1, comma 5».

8.11

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, organizza, periodicamente, e comunque ogni 12 mesi, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, corsi di formazione specifici per il ruolo di referente per la cybersicurezza di cui al comma precedente, cui devono partecipare i referenti per la cybersicurezza operanti presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

2-ter. Per le finalità di cui al comma *2-bis* è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che incrementano la dotazione del capitolo di bilancio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109.

2-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-ter*, all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo le parole: "Per l'attuazione degli articoli da 5 a 7", sono inserite le seguenti: "e al fine di predisporre corsi di formazione per i referenti per la cybersicurezza operanti presso le pubbliche amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e, comunque, i comuni capoluoghi di regione, nonché le società di trasporto pubblico urbano con bacino di utenza non inferiore a 100.000 abitanti e le aziende sanitarie locali"».

Conseguentemente, all'articolo 24 sopprimere il comma 1.

8.12

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* Le strutture di cui al comma 1 e il personale dei soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a seguire periodicamente attività formative su tematiche di *cybersecurity* per sviluppare una cultura *cyber*, incrementare la consapevolezza e le competenze specialistiche e divulgare buone pratiche per la prevenzione e la gestione di potenziali attacchi.

2-ter. A parziale o totale reintegro delle spese sostenute per l'attuazione dei corsi di cui al comma *2-bis*, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la medesima Agenzia provvede annualmente al riparto in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, dietro presentazione della domanda redatta sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla medesima Agenzia.

2-quater. Per l'attuazione del comma *2-ter* il Ministero dell'interno assegna all'Agenzia uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 che confluiscono nelle entrate dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109».

Conseguentemente, all'articolo 24, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2-*quater*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.13

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, prevedono lo sviluppo di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali per la figura del Referente per la cybersicurezza e per coloro che operano nelle strutture che dovranno costituire ai sensi del presente articolo, anche attraverso partenariati tra soggetti pubblici e privati in particolare con le Università, che possono vantare competenze e linee strategiche in materia, anche al fine di creare quella consapevolezza, parte integrante e indispensabile della cultura digitale».

8.14

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Il personale impegnato nelle strutture per la cybersicurezza di cui al comma 1, è valutato ai fini del processo di misurazione e valutazione della performance anche in base al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e al corretto adempimento degli obblighi ivi previsti, a fini di effettività ed efficacia».

8.0.1

Enrico BORGHI, MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis. *(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)* - 1. È istituita l'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione comunque denominati, ivi incluse le piattaforme informatiche e i siti internet, al fine di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali applicazione di tattiche di guerra ibrida volte al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell'opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.

2. L'ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l'AISE, l'AISI, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità garante nelle comunicazioni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L'ADISC provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

4. L'ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Le risorse umane dell'AGIS sono composte:

a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;

c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tem-

po determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

6. Il direttore dell'ADISC risponde costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri e, al termine di ogni bimestre, trasmette un rapporto sull'attività svolta e sulle minacce individuate al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all'articolo 33, comma 1".

2. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2,

1) al comma 1, le parole: "e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)";

2) al comma 2, le parole: "l'AISE e l'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, L'AISI e l'ADISC";

b) all'articolo 4, comma 3,

1) alla lettera *a*), le parole: "dall'AISE e dall'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dall'AISE, dall'AISI e dall'ADISC";

2) alla lettera *c*), le parole: "dell'AISE e dell'AISI", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";

3) alla lettera *e*), le parole: "tra l'AISE, l'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, l'AISI, l'ADISC";

4) alla lettere *g*) e *h*), le parole: "l'AISE e l'AISI", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "l'AISE, l'AISI e l'ADISC";

5) alla lettera *i*), le parole: "sull'AISE e sull'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "sull'AISE, sull'AISI e sull'ADISC";

6) alla lettera *n*-bis), le parole: "dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";

c) all'articolo 5, comma 5, le parole: "i direttori dell'AISE e dell'AISI," sono sostituite dalle seguenti: "i direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC,";

d) all'articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: "al DIS, all'AISE e all'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC";

e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "al DIS, all'AISE e all'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "al DIS, all'AISE, all'AISI e all'ADISC";

f) all'articolo 31, comma 1, le parole: "dei direttori dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "dei direttori dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC";

g) all'articolo 33, comma 8, le parole: "del DIS, dell'AISE e dell'AISI" sono sostituite dalle seguenti: "del DIS, dell'AISE, dell'AISI e dell'ADISC"».

Art. 10

10.1

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Sopprimere l'articolo.

10.2

PAROLI

Al comma 1, capoverso lettera "m-bis)", dopo il terzo periodo inserire i seguenti: «Il provvedimento deve, in ogni caso, garantire al predetto Centro ampia autonomia operativa e amministrativa, nonché assicurare che il Centro mantenga la sua funzione primaria di consulenza scientifica, disponibile per ogni ente della Pubblica Amministrazione tramite la stipula di apposite convenzioni. Il direttore del Centro e il comitato scientifico in esso costituito sono nominati congiuntamente dal direttore generale dell'Agenzia e dal presidente dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, scelti tra esperti con elevata qualificazione scientifica nell'area di ricerca della crittografia».

10.0.1

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iniziativa in materia di sicurezza informatica nell'ambito del sistema educativo)

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con il Ministro dell'istruzione e del merito, promuove la realizzazione di corsi specifici al fine di favorire in tutti i livelli del sistema educativo una progressiva familiarizzazione degli studenti con la sicurezza informatica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per i corsi da svolgersi nell'anno scolastico 2024-2025.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

10.0.2

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Iniziativa per la diffusione della cultura della sicurezza informatica)

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, coordina la realizzazione e la promozione, anche con il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca e di formazione specializzati, di iniziative volte a favorire la diffusione della cultura della sicurezza informatica tra i cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, con azioni specifiche e concrete, anche avvalendosi di un insieme di strumenti e mezzi diversi, fra i quali il servizio radiotelevisivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzio-

ne del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, all'articolo 24, sopprimere il comma 1.

Art. 11

11.1

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Art. 12

12.1

GELMINI

Sopprimere l'articolo.

12.2

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Al comma 1, sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:

«8-ter. Al personale di ruolo dell'Agenzia e a quello a tempo determinato ai sensi del D.P.C.M. n. 224/2021, proveniente direttamente dai ruoli delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato ai sensi dell'art. 21, legge 3 agosto 2007, n. 124 in tema di stato giuridico e avanzamento a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia.»

12.3

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, capoverso "8-ter", primo periodo, sostituire le parole da: «per la durata di due anni» fino a: «percorsi formativi» con le seguenti: «della durata complessiva di almeno un anno, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Agenzia».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «per il successivo anno a decorrere dalla data di completamento di ciascuno dei predetti percorsi formativi.»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: «Le disposizioni del presente comma non si applicano» inserire le seguenti: «al personale a tempo determinato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 224 del 2021 proveniente direttamente dai ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché».

12.4

MURELLI, PIROVANO, SPELGATTI, STEFANI, POTENTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "è aggiunto il seguente" con le seguenti: "sono aggiunti i seguenti";

b) dopo il capoverso «8-ter», aggiungere il seguente:

«8-quater. Con apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili di competenza, del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, entro 120 giorni dalla data in vigore delle presenti norme, sono adottate disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, la progressione di carriera e l'avanzamento del personale, proveniente dalle forze armate e dalle forze di polizia ad ordinamento militare e civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 12, in servizio presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale a sensi del D.P.C.M. 224/2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia, nel rispetto del quadro ordinamentale di riferi-

mento, nei limiti delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

Art. 14

14.1

GELMINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti:

"Tali specifici requisiti di sicurezza tecnologica sono indipendenti dalla provenienza geografica delle aziende partecipanti ai bandi.

Inoltre, gli elementi essenziali di cybersicurezza individuati con il decreto di cui al presente comma tengono conto di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento in termini di criteri riferiti a prodotti e servizi di cybersicurezza acquisiti dalla Pubblica Amministrazione mediante contratti pubblici e laddove disponibili, prediligono le certificazioni europee in materia di sicurezza cibernetica previste dal Regolamento (UE) 2019/881 (Regolamento sulla Cybersicurezza)."

14.0.1

BASSO, BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO,
VALENTE, VERINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Esclusione di applicabilità di talune sanzioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. I soggetti obbligati di cui al presente articolo non sono responsabili delle comunicazioni criptate nei casi in cui:

a) i servizi di comunicazione sono forniti da terze parti;

b) non dispongono degli strumenti per decifrare le comunicazioni criptate effettuate attraverso applicazioni o sistemi utilizzati autonomamente dall'utente;

c) la tecnologia al momento disponibile non consente tecnicamente la messa in chiaro della comunicazione.»".

14.0.2

MURELLI, PIROVANO, SPELGATTI, STEFANI, POTENTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

1. All'art. 2 della legge 14 luglio 2023, n. 93, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

"7-bis: I blocchi effettuati tramite la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2 cessano di avere efficacia decorsi tre mesi dalla loro implementazione."

2. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis: La sanzione di cui al comma 1 è applicata altresì ai prestatori di servizi che, a seguito di diffida da parte dell'Autorità, non si accreditano alla piattaforma di cui all'articolo 6, comma 2.

1-ter: I proventi derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura pari al cinquanta per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per essere assegnati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'implementazione della piattaforma tecnologica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

3. All'art. 7, comma 2, le parole "nel limite di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono soppresse.

Art. 16

16.1

BASSO, BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 52, secondo comma:

1) dopo le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1.»;

2) dopo le parole: «usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo» sono aggiunte le seguenti: «, anche informatico.».

16.2

SCALFAROTTO, MUSOLINO

Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

0a) all'articolo 52, secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1.»;

2) dopo le parole: «usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo» sono aggiunte le seguenti: «, anche informatico,».

16.3

GELMINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1)

16.4

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Al comma 1, lettera s), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "è inserito il seguente" con le seguenti: "sono inseriti i seguenti";

b) aggiungere in fine, il seguente capoverso: "«Art. 639-*quater* (Casi di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso il fatto, nei casi previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta ai sensi dell'articolo 52 primo e secondo comma, qualora il mezzo idoneo utilizzato al fine di difendere sia quello informatico.»"

16.5

SCALFAROTTO, MUSOLINO

*Al comma 1, lettera s) dopo il capoverso «Art. 639-*ter*» aggiungere il seguente:*

«Art. 639-*quater*. - (Casi di non punibilità) - Nei casi previsti dagli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*quater*, 635-*quater*.1, si applica l'articolo 52 primo e secondo comma, se il mezzo idoneo utilizzato per la difesa sia quello informatico.».

16.6

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: «u-bis) all'articolo 640-quinquies, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni» e le parole: «da 51 a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 a 5.000 euro».

Art. 17

17.1

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) all'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Se si tratta di reati informatici, la competenza è del giudice del luogo dove si trova il sistema informatico"».

17.2

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere, il seguente: «01) dopo le parole: "di cui agli articoli 414-bis," sono inserite le seguenti: "493-ter, 493-quater,"».

17.3

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) le parole: "635-bis, 635-ter, 635-quater" sono sostituite dalle seguenti: "629, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,"».

17.4

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nei casi di cui agli articoli 167, 167-bis e 167-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

17.5

LOPREIATO, MAIORINO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di contrasto alla criminalità informatica"».

17.6

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-ter), dopo le parole "635-quinquies del codice penale" inserire le seguenti "nonché il delitto di cui all'articolo 167-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196,".

17.7

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente "1-bis. Nei casi dei delitti di cui agli articoli 628, 493-ter, 493-quater del codice penale e 167, 167-bis, 167-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 comma 3-quinquies."

17.0.1

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE,
VERINI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

"Art. 17-bis.

(Competenza territoriale in materia di reati informatici)

1. Per i procedimenti penali per i reati di cui alla presente legge è competente il giudice distrettuale del luogo in cui si trova il sistema informatico.

2. Nei casi in cui si tratti di più sistemi informatici coinvolti nel reato si applica l'articolo 9, comma 3, del codice di procedura penale.".

Art. 19

19.1

GELMINI

Sopprimere l'articolo.

19.0.1

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE,
VERINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

"Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

1. All'articolo 167, al comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole: «reati di cui ai commi 1, 2 e 3,» sono inserite

le seguenti: «nonché nei casi previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 635-bis, 635-quater, 635-quater.1,».".

19.0.2

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. All'articolo 167-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, le parole: "da uno a quattro" sono sostituite dalle seguenti: "da due a sei"».

Art. 22

22.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

22.0.1

MUSOLINO, SCALFAROTTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis.

(Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93)

1. All'articolo 7 della legge 14 luglio 2023, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: «un contributo» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

b) i commi 3 e 4 sono soppressi."

Art. 23

23.1

SCARPINATO, MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

23.0.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

"Art. 23-bis

(Definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la

definizione di una strategia nazionale per il contrasto agli attacchi informatici di tipo ransomware, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione che l'attacco *ransomware* condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 e su quelli di cui all'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come un incidente o una compromissione che comporta un pregiudizio per la sicurezza nazionale, così come definiti rispettivamente nell'articolo 1, comma 1, lettere h), g) e f), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

b) previsione che l'attacco ransomware condotto contro, e che generi effetti su, i soggetti pubblici e privati non ricompresi nella lettera a), debba essere qualificato giuridicamente, indipendentemente dal soggetto agente, come una condotta con finalità di terrorismo ai sensi dell'articolo 270-*sexies* del codice penale;

c) applicazione delle misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico previste dall'articolo 7-*ter* al decreto-legge del 30 ottobre 2015, n. 174 e dai suoi decreti attuativi alla fattispecie di cui alla lettera a);

d) applicazione di tutti i poteri e le garanzie investigative per le Forze dell'Ordine già previste nel nostro ordinamento per il contrasto alle condotte con finalità di terrorismo alle fattispecie di cui alla precedente lettera b);

e) previsione di un obbligo di informazione ai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), dell'attacco ransomware subito, entro 24 ore dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, sia l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pena una sanzione amministrativa commisurata alla violazione, e fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 aprile 2021, n. 81;

f) previsione di un obbligo per l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di porre in essere un framework di supporto per i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) sul tema degli attacchi ransomware, che si basi almeno sulle seguenti azioni: (1) verifica preliminare della potenziale esposizione di tali soggetti a questo genere di attacchi informatici, (2) predisposizione di azioni obbligatorie in materia di igiene e resilienza cibernetica per tali soggetti al fine di provare ad evitare o comunque diminuire gli effetti di questo genere di attacchi informatici, (3) pianificazione e predisposizione di azioni di supporto per tali soggetti durante la gestione delle situazioni di crisi cibernetica derivanti da questo genere di attacchi informatici, (4) pianificazione e predisposizione per tali soggetti di azioni di supporto per il recupero dell'operatività e/o di contenimento degli effetti negativi in conseguenza di questo genere di attacchi informatici;

g) previsione di incentivi sul piano finanziario all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per la realizzazione delle attività di cui alla precedente lettera f);

h) previsione dell'obbligo per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di rilasciare dichiarazioni formali attraverso i canali diplomatici, in cui si afferma che il Governo prenderà di mira le organizzazioni criminali che utilizzano attacchi ransomware a livello internazionale utilizzando alcuni strumenti di potere nazionale;

i) Istituzione di una task-force nazionale per il contrasto agli attacchi ransomware, collocata nel Nucleo per la Cybersicurezza (NCS), che svolga il ruolo (1) di coordinamento delle attività di cui alle precedenti lettere c) e d); (2) di attuazione di quanto previsto alla precedente lettera f); (3) di punto di riferimento per i soggetti colpiti durante la gestione delle emergenze ransomware e (4) di struttura per la condivisione delle informazioni sugli attacchi;

j) Creazione di un Fondo nazionale di risposta agli attacchi ransomware per supportare eventuali aziende nel recupero dagli effetti dell'attacco e disincentivare così il pagamento del riscatto;

k) Previsione di un ingaggio delle compagnie assicurative e riassicurative al fine di sensibilizzarle verso l'inopportunità di coprire a livello assicurativo il pagamento di un riscatto a seguito di un attacco ransomware;

2. Il Governo assicura altresì la propria presenza in tutti i tavoli europei e internazionali dove si discuta a livello istituzionale dei temi legati ai ransomware, al fine di contribuire efficacemente alla creazione e all'allineamento delle politiche comuni degli Stati membri."

Art. 24

24.1

BAZOLI, GIORGIS, PARRINI, MELONI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VALENTE, VERINI

Sopprimere il comma 1.

24.2

BASSO, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, cui confluiscono le risorse annualmente stanziare dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiore all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del presente comma, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.».

24.3

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

24.4

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 2, dopo le parole: «comma 6, della presente legge» inserire le seguenti: «, nonché le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali.».

24.5

MAIORINO, LOPREIATO, BILOTTI, CATALDI, SCARPINATO

Al comma 2, sostituire le parole da: «confluiscono nelle entrate» fino alla fine del comma, con le seguenti: « sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento all'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

24.6

BASSO, VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi agli interventi ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità delle amministrazioni centrali.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma 2-bis, assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera f), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».

24.7

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la sicurezza informatica, cui confluiscono le risorse annualmente stanziare dalla legge di bilancio per un importo comunque non inferiori all'1,2 per cento degli investimenti nazionali lordi.

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sulla base delle risorse rese disponibili annualmente ai sensi del comma *2-bis* assegna lo stanziamento a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *f*), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e la realizzazione degli scopi istituzionali alla medesima assegnati.».
